



Dott.ssa
Francesca
SPADOTTO
ODCEC Pn – 9B

Revisore Legale n. 186308

INFORMAZIENDE

meze di Settembre 2023

Istanza di sospensione dei termini previdenziali

nei territori alluvionati

Scadenario



Dott.ssa
Francesca
SPADOTTO
ODCEC Pn – 9B

Revisore Legale n. 186308

PREMESSA

Il **D.L. 61/2023** (c.d. *Decreto Alluvioni*) ha previsto, con riguardo ai territori alluvionati, la **sospensione** dei **termini** relativi agli **adempimenti e ai versamenti contributivi**, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.L. 78/2010, in **scadenza** dall'**1/05/2023 al 31/08/2023**.

La [**Circ. Inps n. 67/2023**](#) ha fornito le indicazioni ed istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel suddetto periodo. Si riportano alcuni aspetti per i fini che qui interessano (*per gli ulteriori approfondimenti si rinvia all'Informa Aziende di Agosto*).

DESTINATARI DELLA SOSPENSIONE

I **sogetti interessati dalla sospensione** (che si applica ai soli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori elencati nell'Allegato 1) sono quelli **rientranti nelle seguenti categorie**:

- i datori di lavoro privati (compresi quelli domestici e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoltori);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata.

RIPRESA DEI VERSAMENTI

Gli **adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali** (ivi inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) **sospesi** dovranno effettuarsi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione **entro il 20/11/2023**. Inoltre, dovranno effettuarsi **entro la suddetta data** in unica soluzione i **versamenti sospesi** relativi alle **note di rettifica** e alle **rate dei piani di ammortamento già emessi**, la cui scadenza ricada nel periodo temporale dall'1/05/2023 al 31/08/2023.

ARTIGIANI E COMMERCianti

La **sospensione** dell'obbligo del versamento riguarda i **contributi dovuti dagli artigiani e dai commercianti** alle **scadenze** comprese **tra l'1/05/2023 e il 31/08/2023**.

Pertanto, in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento, sono comprese le scadenze dei contributi:

- dovuti sul minimale di reddito imponibile per il 1° e il 2° trimestre 2023;
- relativi al saldo per il 2022 e al 1° acconto per il 2023 di contribuzione sul reddito eccedente il minimale.

VERSAMENTO DEL DOVUTO:

- **termini:** deve avvenire in unica soluzione alla scadenza del 20/11/2023;
- **modelli di pagamento:** è necessario utilizzare quelli originariamente predisposti e resi disponibili nel mese di maggio 2023.



Modalità di presentazione dell'istanza di sospensione: le indicazioni saranno fornite con messaggio.

LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata destinatari della misura in esame è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra l'1/05/2023 e il 31/08/2023, in coincidenza con i versamenti fiscali. Ne consegue che, in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento dei seguenti contributi, sono **compresi i contributi dovuti relativi al saldo per l'anno 2022 e al 1° acconto per l'anno 2023.**

VERSAMENTI: dovranno effettuarsi entro il 20/11/2023 compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la Sezione INPS dell'F24 come segue:

Codice Sede	Causale contributo	Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda	Periodo dal	Periodo al	Importi a debito versati
	PXX/P10		mm/aaaa	mm/aaaa	



Modalità di presentazione dell'istanza di sospensione: le indicazioni saranno fornite con messaggio.

LAVORO DOMESTICO

Nell'arco temporale dall'1/05/2023 al 31/08/2023 ricade la scadenza del pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al 2° trimestre 2023.

ULTERIORI ASPETTI:

- **cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre:** in tal caso, la scadenza del versamento, da effettuarsi entro 10 gg dalla data di fine attività, è sospesa se è prevista per il 31/08/2023;



Dott.ssa
Francesca
SPADOTTO
ODCEC Pn – 9B

Revisore Legale n. 186308

- **pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sospesi:** vanno effettuati entro il 20/11/2023;
- **termini sospesi:** dall'1/05/2023 al 31/08/2023 sono sospesi quelli degli adempimenti verso le AA.PP. previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori indicati nell'Allegato 1, anche per conto di clienti non operanti in detti territori;
- **sospensione dei termini di versamento della contribuzione:** è prevista, unicamente, per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei territori interessati dagli eventi atmosferici (*aspetto ribadito nel Mess. Inps n. 2900/2023*);
- **modalità presentazione istanza di sospensione:** le indicazioni saranno fornite con messaggio.

Il Mess. Inps n. 2900/2023 ha fornito le indicazioni per presentare l'istanza di sospensione da inoltrare entro il 20/11/2023.

ARTIGIANI E COMMERCianti

Per gli artigiani e commercianti sono ricomprese nell'ambito applicativo della sospensione le scadenze

- dei **contributi** dovuti sul **minimale** di reddito imponibile **per il 1° e il 2° trimestre 2023**;
- dei **contributi** relativi al **saldo** di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2022, nonché al **1° acconto** di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2023.

RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE:

- **contribuente:** può chiederla tramite la sezione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” presente sul sito dell'Inps al percorso: “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” > “Comunicazione bidirezionale” > “Comunicazioni inviate” > “Nuovo invio”, indicando nel campo “Titolo” l'oggetto: “Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”;
- **modulo di domanda da allegare** denominato “**SC101**”:



Dott.ssa
Francesca
SPADOTTO
ODCEC Pn – 9B

Revisore Legale n. 186308

			PROTOCOLLO	COD. SC101 v1,0
Comunicazione per l'accesso alla sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali - Eventi alluvionali verificatisi dal 1° maggio 2023, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000)				
Dati dichiarante				
COGNOME	<input type="text"/>	NOME	<input type="text"/>	
CODICE FISCALE	<input type="text"/>			
in qualità di Titolare della posizione INPS:				
<input type="radio"/>	Artigiano o Esercente attività commerciale – Posizione <input type="text"/>			
<input type="radio"/>	Datore di lavoro domestico – Codice rapporto <input type="text"/>			
Comunico di volermi avvalere della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, disposta dal decreto-legge 61 del 2023 a seguito degli eventi eccezionali che hanno colpito, a partire dal giorno 1° maggio 2023, i territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge.				
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto-legge 61 del 2023 per poter fruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali per le attività svolte nei territori elencati nell'allegato 1 al decreto-legge.				
Allego copia del mio documento di riconoscimento in corso di validità.				
Dichiarazione di responsabilità				
Dichiaro che le notizie da me fornite in questo modulo ed i documenti ad esso allegati rispondono a verità; sono consapevole che l'INPS effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che, in caso di dichiarazioni false, sono previste sanzioni penali e la decadenza dai benefici ottenuti (articoli 46, 47, 71, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000).				
Data _____		Firma _____		

LAVORO DOMESTICO

Per i **datori di lavoro domestico** sono ricomprese nell'ambito applicativo della sospensione

- le **scadenze dei contributi** per lavoro domestico **relativi al 2° trimestre 2023**
- e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve effettuarsi entro 10 gg dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31/08/2023.

RICHIESTA DELLA SOSPENSIONE:

- **datore di lavoro domestico:** può chiederla tramite l'apposita sezione presente sul sito dell'Inps al percorso: "Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)" > "Comunicazioni" > "Invia Comunicazione" > "Crea Nuova Comunicazione", selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta "Sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023";
- **va allegato il modulo di domanda** denominato SC101 (sopra evidenziato).

**LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLA
GESTIONE SEPARATA**

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata

- sono compresi nell’ambito applicativo della sospensione
- le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi a titolo di saldo anno d’imposta 2022 e 1° acconto anno d’imposta 2023.

ISTANZA DI SOSPENSIONE:

- **presentazione:** provvedono i soggetti direttamente dal “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” presente sul sito dell’Inps al percorso: “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” > “Domande Telematiche” > “Domanda di sospensione alluvione Emilia Romagna”;
- **procedura:**
 - consente al libero professionista di compilare i dati presenti nel modello “SC101” direttamente sul portale;
 - rilascia il n° di protocollo dell’istanza presentata a seguito dell’acquisizione dei dati.

PRINCIPALI SCADENZE DI SETTEMBRE

Scadenziario dei pagamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei soggetti ISA:

TITOLARI DI PARTITA IVA					
senza maggiorazione			con maggiorazione (*)		
n. rata	scadenza	interessi %	n. rata	scadenza	interessi %
1 (**)	20-lug-23		1 (**)	31-lug-23	
2	21-ago-23	0,29	2	21-ago-23	0,18
3	18-set-23	0,62	3	18-set-23	0,51
4	16-ott-23	0,95	4	16-ott-23	0,84
5	16-nov-23	1,28	5	16-nov-23	1,17

NON TITOLARI DI PARTITA IVA	
senza maggiorazione	con maggiorazione (*)

n. rata	scadenza	interessi %	n. rata	scadenza	interessi %
1 (**)	20-lug-23		1 (**)	31-lug-23	
2	31-lug-23	0,11	2	31-lug-23	
3	31-ago-23	0,44	3	31-ago-23	0,33
4	2-ott-23	0,77	4	2-ott-23	0,66
5	31-ott-23	1,10	5	31-ott-23	0,99
6	30-nov-23	1,43	6	30-nov-23	1,32

(*) La maggiorazione da applicare all'intero ammontare del debito è pari allo 0,40% / 11, per ciascun giorno trascorso dal 20/07/2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della 1° rata o in unica soluzione, fino al 31/07/2023.

(**) Scadenza del pagamento della 1° rata o del versamento in unica soluzione.

11 - LUNEDÌ	
IMPOSTA DI BOLLO	Termine entro il quale modificare l'Elenco B (contenente gli estremi delle fatture aventi i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportino l'indicazione prevista) relativo al 2° trimestre predisposto dall'Agenzia Entrate.

15 - VENERDÌ	
MOD. 730/2023	<p>Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16/07 al 31/08, il CAF/professionista abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ invia telematicamente all'Agenzia Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni; ▪ consegna al contribuente copia del Mod. 730 e il prospetto Mod. 730-3.

18 - LUNEDÌ	
IVA MENSILE	Liquidazione e versamento dell'imposta a debito relativa al mese di agosto.
RITENUTE (su pagamenti effettuati ad agosto 2023)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001); ▪ Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040); ▪ Addiz. Reg/Com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato; ▪ Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);



Dott.ssa
Francesca
SPADOTTO
ODCEC Pn – 9B

Revisore Legale n. 186308

	<ul style="list-style-type: none">▪ Associazione in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 - cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030).											
LOCAZIONI BREVI - VERSAMENTO RITENUTE	Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore ad agosto (cod. trib. 1919).											
PREVIDENZA	<ul style="list-style-type: none">▪ Contributi Inps mensili: versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di agosto;▪ INPS - Gestione Separata: versamento del contributo da parte di:<ul style="list-style-type: none">– committente: sui compensi corrisposti ad agosto a co.co.co, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso > € 5.000);– associante: sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015). <table border="1" data-bbox="512 1016 1399 1234"><thead><tr><th colspan="2">COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE</th><th>Aliquote</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE</td><td>senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL</td><td>33,72%</td></tr><tr><td>con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL</td><td>35,03%</td></tr><tr><td colspan="2">PENSIONATI O CON ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA</td><td>24%</td></tr></tbody></table> <ul style="list-style-type: none">▪ Contributi Inps in agricoltura: versamento dai coltivatori diretti e IAP della 2° rata 2023 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale.	COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE		Aliquote	NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE	senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%	con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%	PENSIONATI O CON ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA		24%
COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE		Aliquote										
NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE	senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	33,72%										
	con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	35,03%										
PENSIONATI O CON ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA		24%										

25 - LUNEDÌ	
INTRASTAT MENSILE	Invio telematico degli elenchi Intrastat per cessione di beni/servizi resi in ambito UE e per acquisti di beni/servizi ricevuti, relativi ad agosto.

30 - SABATO	
INDENNITÀ LAVORATORI TERRITORI ALLUVIONATI	Termine ultimo per presentare in via telematica all'Inps la domanda per l'indennità tantum prevista in favore dei lavoratori dei territori alluvionati (art. 8 del D.L. 61/2023).
IVA IOSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE	Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di agosto per le vendite a distanza di beni importati di valore intrinseco ≤ € 150 dagli operatori registrati al regime IOSS.

2 OTTOBRE - LUNEDÌ	
TREGUA FISCALE	<ul style="list-style-type: none">▪ ravvedimento speciale delle violazioni tributarie: la regolarizzazione si perfeziona rimuovendo le irregolarità/omissioni e versando gli importi dovuti in un'unica soluzione o della 1° rata se si opta per il versamento in 8 rate di pari importo;

(LEGGE DI BILANCIO 2023)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ definizione agevolata delle liti tributarie pendenti: termine ultimo per presentare la relativa domanda e provvedere al pagamento dell'importo dovuto o della 1° rata; ▪ conciliazione agevolata delle liti tributarie: le parti provvedono alla sottoscrizione dell'accordo conciliativo ex art. 48, D.lgs. 546/92; il versamento delle somme dovute (o della 1° rata) va effettuato entro 20 gg dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo; è possibile di rateizzare i versamenti (fino a 20 rate di pari importo); ▪ rinuncia agevolata alle liti tributarie pendenti in Cassazione: la definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 gg dalla sottoscrizione dell'accordo intervenuto tra le parti; ▪ regolarizzazione omessi o carenti pagamenti di rate: pagamento della 3° rata (in caso di pagamento rateale) ▪ sanatoria rate istituti definitivi: versamento della 3° rata per la regolarizzazione dell'omesso/insufficiente versamento delle somme
MOD. 730/2023	<p>Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dall'1/09 al 30/09, il CAF/professionista abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ invia telematicamente all'Agenzia Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni; ▪ consegna al contribuente copia del Mod. 730 e il prospetto Mod. 730-3.
ASSEGNAZIONE, CESSIONE O TRASF. IN SOC.SEMPLICI	<p>Le società possono fruire dell'assegnazione/cessione agevolata ai soci dei beni immobili/mobili registrati o alla trasformazione in società semplice (co. da 100 a 104, art. 1, L. n. 197/2022), procedendo al versamento del 60% dell'imposta sostitutiva dovuta</p>
CRIPTO-ATTIVITÀ	<p>Rideterminazione del valore delle cripto-attività detenute all'1/01/2023 con il versamento in un'unica soluzione o della 1° rata dell'imposta sostitutiva.</p>
AGGIORNAMENTO RT	<p>Gli esercenti devono provvedere all'aggiornamento del Registratore tematico al fine di consentire la partecipazione alla "lotteria istantanea" dei consumatori</p>
RIMBORSO IVA UE	<p>Presentazione telematica dell'istanza di rimborso dell'IVA assolta in altro paese UE nell'anno 2022 da parte di operatori residenti in Italia</p>
COMUNICAZIONE LI.PE.	<p>Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel 2° trimestre 2023.</p>
INVIO DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA	<p>Invio telematico al Sistema TS, da parte degli operatori sanitari (medici, farmacie, psicologi, ecc.), dei dati relativi alle prestazioni sanitarie incassate nel 1° semestre 2023 sostenute dalle persone fisiche</p>
IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE	<p>Pagamento dell'imposta di bollo per le e-fatture emesse nel 2° trimestre 2023. Se l'importo complessivo per il 1° e 2° trimestre non supera € 5.000, il versamento può eseguirsi entro il 30/11. La scadenza interessa anche l'imposta di bollo sulle e-fatture per il 1° trimestre 2023 se l'importo dovuto per tale trimestre non superava € 5.000.</p>
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI	<p>Invio telematico all'Agenzia Dogane da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale dei corrispettivi relativi al mese di agosto delle cessioni di benzina/gasolio destinati all'utilizzo come carburanti per motori</p>
EMENS	<p>Invio telematico del Mod. UNI-EMENS con i dati contributivi/retributivi di agosto</p>